

Allegato A al Repertorio 7723 Raccolta 5931
STATUTO DELLA
"FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO"

Articolo 1

SEDE

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile ed in conformità all'articolo 101 co. 8 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) una Fondazione denominata **"FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO"**.

La Fondazione ha sede presso la Presidenza della Giunta Provinciale di Trento. La sede potrà essere modificata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, SCOPI E FINALITÀ SPECIFICHE

La Fondazione è un ente senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, ed opera nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e correttezza.

La Fondazione, pur senza richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ai sensi dell'articolo 101 co. 8 del Codice del Terzo Settore, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) e specificatamente:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (**lett. e**);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (**lett. f**);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**lett. h**);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (**lett. i**);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (**lett. k**);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (**lett. v**).

Essa ha come scopo principale la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente alpino, in modo particolare di quello territorialmente legato al bacino dell'Adamello e in particolare al ghiacciaio della Lobbia e al ghiacciaio del Mandrone.

Al fine del conseguimento dello scopo sociale, la Fondazione potrà provvedere alla tutela, promozione e valorizzazione del rifugio «Ai Caduti dell'Adamello» sito sul Monte Lobbia Alta - Gruppo dell'Adamello a 3040 metri d'altitudine in C.C. di Mortaso (TN) e/o di altre realtà insistenti nel comprensorio dell'Adamello ad esso riferibili. Conseguentemente, la Fondazione potrà procedere al restauro, mantenimento e consentire il funzionamento del rifugio, provvedendo in maniera diretta o indiretta alla relativa gestione.

La Fondazione potrà, allo scopo di cui sopra, promuovere e organizzare tutte quelle iniziative scientifiche, culturali, artistiche, naturalistiche e storiche, intese a far comprendere e rilanciare il significato storico, ambientale ed alpinistico del Monte Adamello e con esso del rifugio, anche con riferimento al ruolo attuale ed a quello storicamente assunto anche in relazione agli eventi bellici della guerra 1915-1918.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni atto o contratto per gestire e finanziare le proprie attività, nonché stipulare convenzioni, con enti pubblici e privati, idonee al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di determinate attività;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente agli scopi della Fondazione, nonché concorrere alla costituzione degli stessi;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di commercializzazione anche nel settore degli articoli promozionali e nei settori dell'editoria, intesa in senso ampio e in tutte le sue forme, modalità e supporti, anche digitali e multimediali, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la produzione, pubblicazione, distribuzione e diffusione di contenuti mediante qualsiasi mezzo o canale, anche audiovisivo, telematico e online, con tecnologie attuali e future.

La Fondazione non potrà contrarre debiti e prestare garanzie per un importo superiore al 70% (settanta per cento) del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse.

Articolo 3 **PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai seguenti fondi:

1. Il Fondo di riserva, formato da:

- patrimonio di dotazione immobiliare e di denaro iniziale;
- eventuali donazioni e lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo di riserva.

Il Fondo di riserva, ad eccezione del diritto di proprietà del rifugio, potrà essere utilizzato per il raggiungimento degli scopi della Fondazione solo qualora il fondo di gestione risultasse insufficiente.

2. Il Fondo di gestione, formato da:

- ulteriori apporti da parte dei soci fondatori e soci onorari;
- lasciti e donazioni da parte di terzi;
- finanziamenti e sovvenzioni da parte di enti pubblici o privati;
- le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, ivi comprese quelle eventuali derivanti dalla gestione del rifugio;
- i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;
- i beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il Fondo di gestione sarà impiegato stabilmente per la realizzazione degli scopi e delle attività di cui al precedente articolo 2 e per il funzionamento della Fondazione. Gli organi della Fondazione che abbiano poteri di amministrazione possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni, nell'ambito delle proprie competenze, nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato e nel rispetto del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'investimento della liquidità patrimoniale,

nel modo che ritiene più opportuno, potendosi avvalere anche del parere dell'organo di controllo.

Articolo 4

SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori della "**FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO**" i seguenti Enti:

- * Provincia Autonoma di Trento;
- * Provincia di Brescia;
- * Comune di Brescia;
- * Comune di Spiazio - Trento;
- * Club Alpino Italiano (CAI) - Sezione di Brescia;
- * Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Trento;
- * Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Valcamonica (BS);
- * Comuni della Valle Rendena ad esclusione del Comune di Spiazio: Bocenago, Caderzone, Carisolo, Giustino, Massimeno, Pelugo, Pinzolo, Strembo, Porte di Rendena, in forma associata;
- * Comunità Montana della Valle Camonica;
- * Parco Adamello/Brenta - Trento.

Articolo 5

SOCI ONORARI

Presso la Fondazione è istituito l'Albo d'Onore dei Soci Onorari nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito con apporto di risorse finanziarie o meriti culturali, o professionali al perseguimento dei fini statuari.

Articolo 6

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Sono organi della Fondazione il:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo monocratico.

Articolo 7

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri, dei quali:

- un membro designato dalla Provincia Autonoma di Trento;
- un membro designato dalla Provincia di Brescia;
- un membro designato dal Comune di Brescia;
- un membro designato dal Comune di Spiazio;
- un membro designato dal Club Alpino Italiano (CAI) - Sezione di Brescia;
- un membro designato dalla Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Trento;
- un membro designato dalla Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Valcamonica (BS);
- un membro designato dai Comuni della Valle Rendena;
- un membro designato dalla Comunità Montana della Valle Camonica;
- un membro designato dal Parco Adamello/Brenta - Trento.

I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati e decadono automaticamente nel caso venga rinnovato l'Organo che li ha designati, in capo al quale resta l'obbligo di comunicare l'avvenuta decadenza dell'Organo. Gli stessi rimangono in carica fino alla nuova nomina o riconferma da parte dell'Organo rinnovato che li ha designati.

Il Consiglio è nominato ogni cinque anni entro il mese di aprile. Le relative designazioni da parte dei soci fondatori devono avvenire entro il mese di marzo. In mancanza di designazioni, entro tale termine, spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere alla designazione, rispettando la provenienza territoriale del soggetto che non vi abbia provveduto. Tuttavia il socio fondatore che non abbia provveduto alla designazione potrà, alla scadenza del mandato, provvedere alla nomina del proprio membro.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro sei mesi dalla scadenza degli organi sociali a sollecitare i soci fondatori a provvedere alla nomina degli stessi.

In caso di decadenza, prevista dal secondo comma che precede, il nuovo organo competente alla designazione del consigliere, entro tre mesi dalla sua nomina, dovrà provvedere alla riconferma o alla nuova designazione del proprio rappresentante. In mancanza di tale designazione entro tale termine, spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere alla designazione, rispettando la provenienza territoriale del soggetto che non vi abbia provveduto. Tuttavia il socio fondatore che non abbia provveduto alla designazione potrà, alla scadenza del mandato, provvedere alla nomina del proprio membro.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri, ovvero di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie accertate dall'organo di controllo. Entro il termine dei sei mesi dallo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente, o, in caso di suo impedimento, dal Vice - Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione sciolto o scaduto per qualsiasi causa resta comunque in carica per lo svolgimento dell'attività ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Articolo 8

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge, di regolamento o di Statuto ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio approva entro il 30 aprile dell'anno successivo il Conto consuntivo annuale. Prima dell'inizio di ogni anno finanziario, il Consiglio deve approvare il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria.

Il Consiglio inoltre delibera:

- * la nomina del Presidente e del Vice Presidente, nel rispetto, di norma, del criterio dell'alternanza tra gli ambiti territoriali;
- * l'eventuale nomina di un Presidente Onorario, scelto tra i suoi membri al quale potranno essere attribuiti da parte del Consiglio di Amministrazione particolari competenze;
- * la nomina dell'Organo di controllo;
- * la nomina del segretario della Fondazione;
- * la destinazione di eventuali avanzi di gestione e di nuove maggiori entrate;
- * la gestione dell'eventuale personale dipendente e dei collaboratori;
- * l'acquisto e l'alienazione di immobili, per quanto ammesso dal vigente ordinamento, nonché di titoli del debito pubblico e di titoli di credito o azionari;
- * sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- * la modifica della sede della Fondazione, la quale deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- * l'accettazione di donazioni o eredità legali;

- * la locazione e conduzioni di immobili, nonché la stipulazione di contratti di qualsiasi genere;
- * i ricorsi, le azioni giudiziarie, le liti attive e passive, nonché le relative transazioni;
- * tutte le convenzioni attinenti le attività della fondazione;
- * la stipula di convenzioni relative all'impiego dei contributi;
- * il controllo sull'utilizzo dei contributi concessi;
- * la nomina dell'Istituto di credito tesoriere e dei preposti ad intrattenere rapporti con gli istituti di credito;
- * la delega al Presidente di poteri con facoltà di predeterminarne i criteri generali entro i quali la delega dovrà essere esercitata;
- * le eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità tutoria per la vigilanza ai sensi di legge, le quali debbono essere deliberate a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti del C.d.A.;
- * l'eventuale compenso annuo all'Organo amministrativo e all'Organo di controllo, il quale non potrà essere, per ogni singolo membro, di ammontare annuo superiore al compenso massimo previsto dal D.L. 21.6.1995, n. 239, conv. con Legge 3.8.1995, n. 336, e succ. mod. e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- * la misura del rimborso delle spese per missioni e trasferte per membri degli Organi collegiali della Fondazione;
- * di delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- * la nomina di direttori e procuratori;
- * qualsiasi altro atto afferente al governo della Fondazione.

Articolo 9

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, fatta a mezzo lettera Raccomandata, ovvero posta con ricevuta di avvenuta lettura o posta elettronica certificata da inviarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno. Potrà altresì essere convocato con le stesse modalità, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o su richiesta motivata sottoscritta da almeno quattro consiglieri. Le riunioni potranno anche tenersi sia in audio che in video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale per la successiva trascrizione nell'apposito registro.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e delibera validamente quando partecipino almeno la metà dei suoi componenti in carica e col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano l'Organo di controllo e, se espressamente invitati, anche soggetti terzi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate a cura di un segretario all'uopo designato dal Presidente ed i verbali devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina e devono essere sottoscritti sia dal segretario che dal Presidente.

Articolo 10

PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed esercita in particolare le seguenti funzioni:

- convoca il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
- presiede il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- firma gli atti della Fondazione;
- può adottare esclusivamente in via di urgenza i provvedimenti spettanti al Consiglio di Amministrazione; tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio alla prima riunione;
- sovrintende al buon andamento della Fondazione;
- esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto;
- nomina i procuratori speciali e avvocati alle liti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale compete al Vice Presidente.

Presidente e Vice Presidente restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Articolo 11

ORGANO DI CONTROLLO

La Fondazione nomina un Organo di controllo monocratico.

L'Organo di controllo esercita il controllo della gestione della Fondazione, è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero di Giustizia ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti dell'Organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge.

L'Organo di controllo dura in carica cinque anni e può essere riconfermato alla scadenza.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

In particolare:

- redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sul risultato della gestione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli della Fondazione.

L'organo di controllo ha facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 12

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di previsione deve essere redatto ed approvato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto ed approvato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Gli utili e gli avanzi della gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle

attività istituzionalmente previste o di quelle ad esse direttamente connesse.
E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 13

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile, nonché nel caso in cui lo scopo si sia dimostrato irrealizzabile. In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il suo patrimonio sarà devoluto, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e in conformità all'articolo 101 co. 8 del Codice del Terzo Settore, ad altre organizzazioni od enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge ed a tale scopo il Consiglio di Amministrazione si riserva la nomina dei liquidatori.

Articolo 14

NORME FINALI

Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto opereranno le norme del Codice Civile in materia di fondazioni, e, a titolo integrativo ove necessario, e in quanto compatibili, le norme del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Si applicano, inoltre, le norme particolari emanate dalla Provincia Autonoma di Trento tenuto conto della competenza primaria in materia di riconoscimento della personalità giuridica e di controllo sulle fondazioni.

Come previsto dal precedente art. 8, le modificazioni statutarie debbono essere approvate con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti del C.d.A.. Tuttavia, le variazioni degli scopi istituzionali dovranno essere approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole di tutti i componenti designati dai soci fondatori. Le modifiche degli scopi istituzionali dovranno essere motivate da sopravvenute esigenze o da mutamenti del contesto di riferimento e saranno efficaci previa approvazione dell'autorità competente ove prevista dalla normativa vigente.

F.to Pedretti Isidoro

F.to Eliana Morandi notaio L.S.